

STATUTO

**SOLIDALIA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
R.L. ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TORRE SANTA SUSANNA BR VIA
FRATELLI CERVI 42

Numero REA: BR - 148009

Codice fiscale: 02464500749

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-05-2018 - Statuto completo	2
--	---

ALL. "A" AL REP. 11603

RACC. 9034

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art.1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita una Società Cooperativa retta dalle norme del Codice Civile sulla società a responsabilità limitata in quanto compatibili, nonché dall'art. 1 della Legge 381/91, lettera a), denominata:

"SOLIDALIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS"

con sede in Torre Santa Susanna (BR) all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter disposizioni di attuazione del codice civile.

La società potrà istituire sedi secondarie, agenzie e/o depositi nei modi, forme e termini di legge.

Qualora la società cooperativa dovesse superare i limiti previsti dall'art. 2519 c.c. o sue successive modifiche, in tema di numero di soci cooperatori e di attivo dello stato patrimoniale, l'assemblea dei soci dovrà essere senza indugio convocata per adeguare il presente statuto alla normativa in tema di società per azioni in quanto compatibile.

L'Organo Amministrativo curerà l'iscrizione della cooperativa alle associazioni di categoria, l'adesione a consorzi di lavoro le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali previsti dal presente statuto e, ove ne ricorrano i presupposti di legge, nell'apposito Albo delle Società Cooperative a mutualità prevalente in particolare nella sezione delle cooperative sociali.

Art.2 - DURATA - La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060, e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art.3 - SCOPO MUTUALISTICO - La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata.

La cooperativa si avvale nello svolgimento della propria attività delle prestazioni lavorative dei soci.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

Art.4 - OGGETTO SOCIALE - Considerata l'attività mutualistica della società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la cooperativa ha lo scopo di perseguire, tramite la gestione in forma associata dell'azienda, continuità di occupazione lavorativa per i soci nonché le migliori condizioni economiche, sociali e professionali rispetto a quanto offerto dal libero mercato.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.
La società, secondo i principi della mutualità previsti dalle leggi dello Stato, si propone, senza alcun fine di lucro, di favorire lo sviluppo della Cooperazione nel settore dello svolgimento di attività di gestione di servizi socio-sanitari ed educativi.
A tale scopo ha per oggetto sociale l'attività di:
- organizzazione e la gestione di strutture residenziali e non adibite all'attività sanitaria, socio-sanitaria, socio-culturale, socio-assistenziale, educativa e ricreativa per minori, giovani, anziani, immigrati e adulti con problematiche sociali;
- la prestazione a terzi di servizi nell'ambito della gestione di impianti e strutture sanitarie, educative, ricreative, culturali, formative, e assistenziali; la progettazione, l'organizzazione e la gestione di attività di animazione per gestanti, minori, adolescenti, giovani, anziani e immigrati, ivi compresa la realizzazione di grandi eventi culturali e ricreativi, feste e fiere;
- la progettazione, l'organizzazione di asili nido, scuole d'infanzia, scuole primarie e secondarie, centri gioco, centri ricreativi estivi, doposcuola, centri educativi, ludoteche e ogni altro servizio volto all'educazione e all'assistenza della prima infanzia e di minori, adolescenti e giovani; attività e servizi per l'integrazione di minori con disabilità e/o fragilità, sia in ambito scolastico sia extrascolastico;
- attività tecnico telematiche nell'ambito della telemedicina, teleservizi - telecontrollo;
- attività di tele servizi in genere ed in particolare l'assistenza mediante il servizio di telecontrollo e teleallarme domiciliare mediante l'utilizzo di sistemi telematici integrati;
- la progettazione, l'organizzazione e la gestione di centri di aggregazione centri di attività culturale e ricreativa, ivi compresi soggiorni estivi e di vacanza, ludoteche, mediateche, centri di documentazione, e ogni altro servizio volto alla formazione, informazione, socializzazione e assistenza a favore in particolare di minori e altri soggetti in stato di bisogno;
- la progettazione, l'organizzazione e la gestione di centri diurni, case protette, case di riposo, residenze sanitarie assistite e ogni altro servizio volto all'assistenza, al sostegno della domiciliarità e all'innalzamento della qualità della vita delle persone anziane e dei soggetti in difficoltà, ivi compresi soggiorni sociali e di vacanza e

servizi di portierato sociale;

- la gestione di servizi territoriali integrati per l'assistenza, l'accompagnamento, l'animazione sociale e culturale a favore di minori, giovani, adolescenti, immigrati, anziani e soggetti in stato di bisogno, ivi compresi, nel rispetto delle norme vigenti nei diversi istituti, coloro che vivono in strutture quali: carceri, case per la vita, residenze sanitarie assistite, centri per minori, centri di accoglienza per immigrati;
- la gestione di attività complementari all'insegnamento a favore dell'integrazione di minori e adulti italiani e stranieri, dei figli di emigrati, dei giovani che rientrano in Italia, di minori stranieri non accompagnati;
- l'organizzazione, il coordinamento, la gestione e la promozione di attività e servizi volti all'inclusione sociale, all'integrazione scolastica, culturale e sanitaria dei migranti anche tramite azioni di mediazione interculturale, sociale e dei conflitti;
- la gestione di strutture e progetti di accoglienza, protezione e integrazione a favore di migranti, richiedenti protezione internazionale, rifugiati, titolari di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria o umanitaria, provvedendo ove necessario anche alla consulenza per l'espletamento delle pratiche finalizzate all'ottenimento di documenti, certificazioni, titoli di soggiorno, ecc.;
- l'organizzazione e gestione di attività e servizi a favore di persone in condizioni di detenzione o internamento in istituti penitenziari, di soggetti condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno, allo scopo di favorirne l'inserimento sociale e lavorativo;
- l'organizzazione e gestione di attività e servizi di contrasto e rimozione di ogni forma di discriminazione;
- l'organizzazione e gestione di servizi rivolti alla prevenzione, cura e riabilitazione dalle tossicodipendenze;
- azioni e servizi di contrasto ai fenomeni di violenza di genere e stalking, servizi di telefonia sociale;
- l'organizzazione e gestione di servizi di mediazione familiare, centri di ascolto, centri di sostegno alla famiglia e alla genitorialità;
- la promozione e gestione di attività e servizi di natura ricreativa, animativa, culturale, formativa ed educativa, volte a favorire l'acquisizione, il mantenimento e il recupero delle funzioni intellettuali, motorie ed emotive delle persone disabili e in generale delle persone in condizioni di bisogno o svantaggio;
- l'organizzazione e gestione di attività e servizi socio sanitari e assistenziali a favore di persone in condizioni di bisogno e di fragilità, anche attraverso l'intervento di assistenti domiciliari, assistenti famigliari e badanti, nonché di ogni attività e servizio volto alla lotta alla

povertà e all'esclusione sociale;

- l'organizzazione, progettazione e gestione di attività di consulenza a favore di terzi, nell'ambito delle attività e dei servizi sanitari, socio-sanitari, socio-culturali, socio-assistenziali, educativi e ricreativi per minori, giovani, anziani, immigrati e soggetti in difficoltà; la progettazione, l'organizzazione e la gestione di attività e servizi di consulenza e formazione finalizzata in particolare all'obiettivo della massima integrazione sociale di soggetti bisognosi di intervento sociale, sia per ragioni d'età, di condizioni personali o familiari ovvero di condizioni socio-economiche e culturali;
- l'organizzazione e gestione di servizi socio-educativi innovativi e sperimentali;
- la cura di iniziative sociali, culturali, professionali, mutualistiche, ricreative e sportive, sia con creazioni di apposite sezioni, sia con partecipazione ad organismi ed enti locali;
- l'organizzazione e gestione di corsi di formazione professionale, seminari, convegni, lezioni, dibattiti, conferenze e gruppi di studio per la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionale nei settori di intervento della cooperativa a favore dei soci, dei dipendenti e di terzi, al fine di elevarne il grado delle prestazioni;
- l'elaborazione e realizzazione di progetti culturali ed educativi, ricerche, studi e sperimentazioni relative alle problematiche educative, culturali e sociali, a carattere nazionale e internazionale;
- la produzione e diffusione , a fini didattici e documentaristici o in occasione di manifestazioni socio-culturali, di materiale informativo e documentario;
- l'ideazione e gestione di progetti educativo - didattici finalizzati in particolare alla divulgazione culturale e scientifica, all'educazione ambientale, all'educazione motoria e psicomotoria;
- la partecipazione, per conseguire gli scopi sopra enunciati, a procedure pubbliche e private, a bandi territoriali, regionali, nazionali e comunitari per l'affidamento di servizi e forniture e a qualsiasi altra forma consentita dalle leggi vigenti; stipulare contratti e convenzioni con amministrazione pubbliche e con privati, con strutture sanitarie, sociali e culturali pubbliche e private, con enti di formazione pubblici e privati, partecipare ad appalti indetti da soggetti pubblici e privati per assumere servizi inerenti all'oggetto sociale;
- la prestazione di qualunque altra attività affine o connessa a quelle sopraindicate.

La società, per il raggiungimento degli scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari,

creditizie che riterrà opportune, purché nei modi e nei

termini previsti dalle leggi comunitarie, nazionali e regionali e dallo statuto sociale. Potrà partecipare ad appalti pubblici e privati, licitazioni e trattative, potrà stipulare convenzioni e contratti con enti pubblici ed imprese private e intraprendere ogni altra iniziativa necessaria per raggiungere lo scopo sociale. La società potrà assumere interessenze e compartecipazioni sotto qualsiasi forma in imprese cooperative ed associazioni che abbiano analoghe attività sociali e potrà consorzarsi ad altre cooperative con attività affini per rendere più efficace la propria azione o che abbiano finalità che possano concorrere direttamente e strumentalmente al raggiungimento dei fini sociali. Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la cooperativa si avvale delle prestazioni lavorative dei propri soci, salvo il ricorso a collaborazioni esterne nei casi in cui se ne presenti l'esigenza.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci assolutamente infruttiferi di interessi, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i più precisi criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato con decisione dei soci.

TITOLO III

SOCI

Articolo 5 - SOCI ORDINARI - Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- qualifica professionale non incompatibile con gli scopi sociali;
- maggiore età;
- che non sia socio o rivesta cariche sociali o professionali o di lavoro in altre cooperative che perseguano identici scopi sociali;
- che non esplicino un'attività concorrente, nonché non prestino lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione dell'Organo Amministrativo che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.

Sono soci lavoratori coloro che:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali ed alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dall'Organo Amministrativo ed approvato dall'Assemblea dei soci.

Il Regolamento Interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Il Regolamento Interno può definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi.

Articolo 6 - DOMANDA DI AMMISSIONE - Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita e codice fiscale;

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito Regolamento dei quali dichiara di aver preso visione;

c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art.5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo Amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli

amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.

Gli amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

A seguito della delibera di ammissione del nuovo socio, nella quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato con la cooperativa, il socio stesso aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel regolamento di cui all'articolo 5).

Articolo 7 - OBBLIGHI DEL SOCIO - Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali;

c) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione dell'Organo Amministrativo che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.

Articolo 8 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO - La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte.

Articolo 9 - RECESSO DEL SOCIO - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) il cui rapporto di lavoro, subordinato, autonomo o di altra natura, sia cessato per qualsiasi motivo.

Spetta all'organo amministrativo accertare le motivazioni delle domande di recesso e di provvedere nei modi e nei tempi di cui all'art. 2532 c.c.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo Amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Articolo 10 (Esclusione) - L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;

d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno un mese non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla società a qualsiasi titolo;

e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo Amministrativo;

f) che, nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

g) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;

h) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 5) senza la prevista autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

	i) che volontariamente abbia rassegnato le proprie dimissioni dal rapporto ulteriore di lavoro subordinato o abbia dichiarato la sua volontà di interrompere qualsiasi altro rapporto di lavoro; l) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori (precisandosi che per detti strumenti si intendono gli ammortizzatori sociali tra i quali la mobilità). m) che abbia condotta morale civile tale da renderlo indegno di appartenere alla cooperativa; n) che venga condannato, con sentenza irrevocabile, per atti infamanti; o) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla cooperativa o fomenti dissensi in seno ad essa, dissidi e disordini pregiudizievoli; p) che non assuma comportamenti corretti e rispettosi nei confronti dell'Organo Amministrativo e degli altri soci. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci, da farsi a cura degli Amministratori. Articolo 11 (Delibere di recesso ed esclusione) - Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Salvo diversa e motivata decisione dell'Organo Amministrativo, alla deliberazione di recesso, di decadenza o di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato. Articolo 12 (Liquidazione) - I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 17, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato. La liquidazione non comprende anche il rimborso del sovrapprezzo che, ove versato, non è comunque rimborsabile. Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso. Articolo 13 (Morte del socio) - In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 12.	

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerterà i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 12.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la società consenta la divisione. La società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.

In caso di apprezzamento negativo ed in mancanza di subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

Articolo 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati) - La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo Amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 10, lettera b), c) d) e) f) g) h) i) l), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno

avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

Articolo 15 (soci speciali) - La cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del Codice Civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo. Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci. In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui all'art.5 del presente statuto che intendano completare la loro formazione valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale verrà fissata, nei limiti di legge, in apposito regolamento in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla categoria speciale, oltre a quelle individuate per i soci ordinari:

- l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; - il mancato adempimento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nel periodo di formazione svolto, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa.

Verificatasi una causa di esclusione il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione (o inserimento) fissato al momento della sua ammissione.

Qualora al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso, o non sia stato escluso per i casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci dell'art.5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura

dell'Organo amministrativo nel libro soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.

Articolo 16 (soci sovventori)- Possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art 4 della legge 31.01.92, n.59.

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative non trasferibili del valore di Euro 50,00 (cinquanta/00) ciascuna.

Ogni socio sovventore deve sottoscrivere un numero minimo pari a n. 1 (una) quota.

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) il termine minimo di durata del conferimento.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 17 (Elementi costitutivi) - Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote del valore nominale di Euro 50,00 (cinquanta/00).

La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge.

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 17 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 7;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Articolo 18 (Vincoli sulle quote e loro alienazione) - Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute, salvo il diritto di recesso del socio ai sensi del 6° comma dell'art.2530 del c.c..

Articolo 19 (Bilancio di esercizio) - L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio. Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni

dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180

(centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59.

La decisione dei soci deve, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili. E' fatto espresso divieto di distribuire le riserve fra i soci nonché di emettere strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci.

Articolo 20 (Ristorni) - In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'Assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci da riconoscere loro proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici da loro forniti ed evidenziati in bilancio in maniera autonoma e distinta ai sensi dell'art. 2545-sexies del codice civile, il tutto commisurato alle giornate ed alle ore di lavoro prestate in relazione alle mansioni attribuite ed effettivamente svolte comunque nei limiti e con le modalità stabilite dalla vigente normativa in materia.

I ristorni possono essere ripartiti tra i soci anche mediante aumento gratuito delle rispettive quote di capitale sociale sottoscritto e versato ovvero mediante l'emissione di strumenti finanziari.

TITOLO V

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Articolo 21 (Decisioni dei soci) - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e l'impiego degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'art. 2477 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e del revisore;

d) le modificazioni dell'atto costitutivo;

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

f) l'eventuale erogazione di trattamento economici ulteriori ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 3 aprile 2001 n. 142;

g) la deliberazione, all'occorrenza, di un piano di crisi aziendale, con le relative forme di apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c) sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui all'articolo successivo. Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d), e), f) e g) oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 21.

Articolo 22 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto) - Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate alle lettere d), e), f) e g) del precedente articolo, sono adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo. Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento della decisione;
- il contenuto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i

soci i quali entro cinque giorni successivi dovranno

trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario. Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica. Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90 (novanta) giorni e può esprimere un solo voto se socio cooperatore. Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci. Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Articolo 23 (Assemblee) - Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d), e), f) e g) del precedente art. 21 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale. La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. o altro mezzo idoneo a comprovare il ricevimento, inviata otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori ed i sindaci effettivi, se nominati, sono presenti od informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. L'Assemblea potrà riunirsi anche in Comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in provincia di Brindisi.

Articolo 24 (Quorum costitutivi e deliberativi) - In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Articolo 25 (Votazioni) - Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Articolo 26 (Voto) - Nell'Assemblea hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore, e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio non può rappresentare più di altri tre soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del girante in bianco.

Articolo 27 (Presidenza dell'Assemblea) - L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Articolo 28 (amministrazione) - L'amministrazione della società è affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti. Alle cooperative di cui all'articolo 2519, secondo comma, si applica la disposizione prevista dall'articolo 2383, secondo comma pertanto gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I singoli componenti dell'organo amministrativo sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione sarà composto da un numero di consiglieri variabile da tre a cinque, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Alle cooperative con numero di soci cooperatori pari o superiore a venti ovvero con attivo dello stato patrimoniale pari o superiore ad un milione di euro, l'Organo amministrativo può essere nominato a tempo indeterminato

fino a dimissioni o revoca da parte dell'assemblea.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Articolo 29 (Compiti degli Amministratori) - L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

L'Organo Amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 60 (sessanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli amministratori e al Collegio Sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Articolo 30 (Convocazioni e deliberazioni) - Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia da deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo di lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. A parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente; nelle segrete la parità importa la reiezione della proposta.

Articolo 31 (Integrazione del Consiglio) - In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla

decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Articolo 32 (Compensi degli Amministratori) - Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

Articolo 33 (Rappresentanza) - Il Presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Esso ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo Amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri membri dell'Organo Amministrativo oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Articolo 34 (COLLEGIO SINDACALE) - Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato con decisione dei soci, si compone di tre membri effettivi, eletti dalla decisione dei soci.

Devono essere nominati con decisione dei soci due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione dei soci.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 35 (Scioglimento anticipato) - L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Articolo 36 (Devoluzione patrimonio finale) - In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto, dedotto

soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi dell'art. 2514 lettera d) del c.c..

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 37 (Regolamenti) - Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Articolo 38 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione) - I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Articolo 39 (Rinvio) - Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative" a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

[illegible]